



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 164**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 11/DDL del 25 ottobre 2022)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11  
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 ottobre 2022.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

*Relazione:*

*Si ricorda che la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’articolo 1, individua, tra le principali finalità regionali, lo sviluppo della qualità e dell’innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale ed ambientale.*

*L’articolo 27 ter della citata L.R. definisce come “Strutture ricettive in ambienti naturali” le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla ricettività alberghiera, all’aperto e complementare, né agli alloggi agrituristici e agli agricampeggi.*

*Il comma 2 dell’articolo 27 ter della L.R. n.11/2013 individua le seguenti tipologie di Strutture ricettive in ambienti naturali: gli alloggi galleggianti, le case sugli alberi, le palafitte, le botti e le grotte.*

*Inoltre il comma 4 dell’articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013 stabilisce, per tutte le strutture ricettive in ambienti naturali, che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare:*

- a) detti direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali;*
- b) definisca i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi, anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;*
- c) individui il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;*
- d) stabilisca le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31.*

*La presente proposta normativa si compone di un articolo che modifica il citato art.27 ter della L.R. n.11/2013, oltre alla norma di invarianza finanziaria ed a quella disciplinante l’entrata in vigore.*

*In particolare, il primo articolo, nel primo comma, prevede l’inserimento, tra le tipologie di strutture realizzabili in ambienti naturali disciplinate dall’articolo 27 ter della L.R.n.11/2013, della nuova tipologia delle stanze panoramiche, definite come stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento.*

*Le stanze panoramiche consentono al turista, ospitato al loro interno, di osservare in modo particolarmente ampio sia il paesaggio circostante, sia il movimento degli astri nel cielo, grazie alle superfici vetrate proporzionalmente*

*più grandi rispetto alle finestre dei normali locali di pernottamento delle altre strutture ricettive.*

*Si tratta di una ulteriore fattispecie di struttura ricettiva in ambiente naturale, che, come le altre, ha l'obiettivo di far vivere emozioni intense e durature al viaggiatore attraverso esperienze per lo più personalizzate nell'ambito di quello che si è oggi affermato come turismo emozionale.*

*Trattasi di strutture realizzate in forma ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, con particolare attenzione all'ambiente ed al paesaggio circostante.*

*Il secondo comma del citato articolo 1, invece, intende modificare sempre l'art.27 ter della L.R. n.11/2013, per favorire la diffusione territoriale delle strutture ricettive in ambiente naturale, prevedendo la loro realizzabilità, al pari delle malghe, rifugi e bivacchi alpini, anche sopra il limite posto dalla normativa urbanistica regionale di 1600 metri, comunque ponendo un limite massimo di un numero massimo complessivo di due strutture nell'ambito dello stesso territorio comunale, anche se appartenenti a tipologie diverse.*

*Il citato comma contiene anche le seguenti disposizioni per disciplinare i procedimenti urbanistici necessari per consentire la realizzazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, nel territorio regionale.*

*I comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell' articolo 18, della L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell' articolo 50, della L.R. n. 61/1985, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive in ambiente naturale.*

*Per le suddette finalità, i comuni possono attivare procedure ad evidenza pubblica rivolte ai proprietari degli immobili e agli operatori pubblici e privati interessati, per valutare le proposte di intervento sulla base delle direttive dettate dalla Giunta ai sensi del comma 4 dell'art.27 ter della L.R.n.11/2013 e concludere eventuali accordi con soggetti privati ai sensi dell'articolo 6 della citata L.R.n.11/2004.*

*L'articolo 2 della presente proposta normativa prevede la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.*

*L'articolo 3 della presente proposta normativa, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto*

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

### **Art. 1 - Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunta la seguente:

*“e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento.”.*

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono inseriti i seguenti:

*“5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, le strutture ricettive di cui al comma 2 possono essere realizzate anche al di sopra dei 1.600 metri nel numero massimo complessivo di due strutture nell'ambito del territorio comunale, anche se appartenenti a tipologie diverse.*

*5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell' articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell' articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”, approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive del comma 2.*

*5 quater. Per le finalità di cui al comma 5 ter, i comuni possono attivare procedure ad evidenza pubblica rivolte ai proprietari degli immobili e agli operatori pubblici e privati interessati, per valutare le proposte di intervento sulla base delle direttive dettate dalla Giunta ai sensi del comma 4 e concludere eventuali accordi con soggetti privati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11” Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.”.*

### **Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### **Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	3
Art. 3 - Entrata in vigore. ....	3